

# Comune di Pavarolo

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Tel. 011/940.80.01**

Pavarolo, 26.06.2024

## **ORDINANZA N. 10/2024**

**OGGETTO:** istituzione di senso unico per restringimento carreggiata e divieto di sosta in Via Maestra per lavori di realizzazione marciapiede nel tratto del fontanile e rifacimento pavimentazione del sagrato della chiesa S.Maria dell'Olmo.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Vista la deliberazione n. 77 del 18.4.2024 di affidamento lavori alla Ditta Rattalino Scavi srl, con Sede in Chieri (TO);

- Considerato che la ditta Rattalino scavi srl con nota del 24.06.2024, ns. rif. n. 3007 del 25.06.2024, ha formulato istanza di emissione di apposita ordinanza, nell'ambito dell'area di cantiere, per consentire i lavori di realizzazione di marciapiede in Via Maestra e rifacimento pavimentazione del sagrato della Chiesa di S.Maria dell'Olmo;

- che i lavori sopra citati, sono stati autorizzati con aut.ne paesaggistica semplificata in su delega n. 13/23 del 24.07.2023 del Comune di Pavarolo;

- Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere con la regolamentazione della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e dei pedoni mediante l'istituzione di un senso unico e divieto di sosta nell'area interessata dai lavori;

- Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- Visto l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

- visto il D.Lvo 267/2000;

## **ORDINA**

**DALLE ore 8.00 del 01.07.2024 FINO alle ore 24.00 del 13.07.2024**

**salvo proroghe per cause imprevedibili o per condizioni meteorologiche avverse, e comunque fino al termine dei lavori,**

la regolamentazione della circolazione stradale, mediante:

1. **l'istituzione di un senso unico in Via Maestra, con direzione di marcia verso il centro paese, dall'intersezione con la Via Barbacana fino al passaggio pedonale di collegamento alla scala di accesso alla piazza della Chiesa S. Maria dell'Olmo;**
2. **il divieto di sosta (con rimozione forzata) in Via Maestra nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Barbacana ed il passaggio pedonale di collegamento alla scala di accesso alla piazza della Chiesa S. Maria dell'Olmo**
3. **dalle ore 8.00 del 01/07/2024 alle ore 24.00 del 09.08.2024 il divieto di sosta (con rimozione forzata) nella piazza del campanile per una lunghezza di 10 ml a partire dal muro della scala della torre.**

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione le attività dovranno essere immediatamente sospese, con conseguente rimozione di qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituiscano pericolo più grave, per i lavoratori e per l'utenza stradale.

I soggetti indicati restano responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità, compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale, eventualmente rimosse od oscurate, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35- 36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Pavarolo da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

**Si precisa che il ripristino delle parti stradali manomesse dovrà essere eseguito a regola d'arte**

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico, da parte della ditta esecutrice delle opere, mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992, e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pavarolo per 15 giorni consecutivi.

## **AVVERTE CHE**

- nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti normative in materia;

## **INFORMA**

- La Ditta committente è COMUNE DI PAVAROLO
- la Ditta esecutrice dei lavori è Rattalino scavi srl di Chieri

- Il D.L. è l'Arch. Braga Crotti di Costigliole Maria Vittoria di Torino
- In relazione al disposto dell'art.37- comma 3 del D.Lgs. 285/1992, nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N.495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

### **DISPONE CHE:**

Copia dell'ordinanza venga trasmessa al:

- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri;
- Ai Vigili del fuoco di Chieri ed alla croce rossa di Chieri;
- Referente dell'impresa esecutrice dei lavori

Le Forze dell'Ordine ed i soggetti previsti dall'art. 12 C.d.s., vengano incaricati circa la vigilanza di quanto disposto dalla presente ordinanza.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dott. Paolo Morra**